

circolare n. 5 del 19/04/2024

Ai gentili clienti

LEGGE FINANZIARIA 2024 (Legge 213/23)

Bonus investimenti 4.0 senza blocco per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà possibile continuare ad utilizzare il codice tributo "6936" per fruire del credito d'imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l'anno in cui è iniziato l'investimento. Il quadro RU del modello REDDITI 2024 è stato semplificato, ma richiede ancora l'indicazione del credito d'imposta per investimenti.

Sospesi codici tributo per l'utilizzo del bonus investimenti 4.0

L'agenzia delle Entrate ha inoltre sospeso i codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d'imposta per **investimenti** in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa di disposizioni ministeriali. Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono fare dal 30 aprile 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa funzione.

Transizione 5.0, crediti d'imposta alle imprese fino al 45 per cento: **le novità nel DL PNRR**

Ammontano a 6,3 miliardi le risorse stanziare per la transizione green e digitale delle imprese, agevolata dal piano Transizione 5.0 che mirano a favorire anche il risparmio energetico. Il credito d'imposta sarà pari al **35 per cento del costo** fino alla soglia di 2,5 milioni di investimenti ma, in caso di importante riduzione dei consumi energetici, potrà salire **fino al 40 o al 45 per cento**.

Queste alcune delle misure specifiche che il DL PNRR dedica alle imprese, in relazione agli investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 nell'ambito di progetti di innovazione e, in particolare, per i beni materiali e immateriali già inclusi nel Piano Transizione 4.0, con le novità relative ai requisiti del **risparmio energetico**.

Nella Transizione 5.0 entreranno inoltre gli investimenti volti a favorire l'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** e quelli sostenuti per la formazione dei dipendenti.

I nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle novità intervenute per i termini di presentazione delle dichiarazioni (modello Redditi e modello Irap) introdotte:

a) a regime: dal "decreto Adempimenti" (art. 11, D.lgs. n. 1/2024), che ha anticipato i termini:

- dal 30 novembre al 30 settembre per i contribuenti per periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;

- dalla fine dell'11° mese alla fine del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari";

b) in via transitoria per i periodi di imposta in corso al 31/12/2023 e 31/12/2024: dal decreto che ha introdotto il Concordato preventivo biennale (art. 38, D.lgs. 13/2024): il quale ha differito il termine:

- dal 30 settembre al 15 ottobre, per i contribuenti "solari"

- dalla fine del 9° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta al giorno 15 del 10° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Adempimenti		Dichiarazioni	Pagamenti	
		Trasmissione telematica	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
Dichiarazione Iva		Dal 1.02 al 30.04.2024	16.03.2024	(1)-(2)
Dichiarazione Redditi		15.10.2024	1.07.2024 ⁽²⁾⁻⁽³⁾	31.07.2024 ⁽²⁾
Dichiarazione Irap			(30.06.2024 cade di domenica)	
Mod. 770		Dal 15.04 al 31.10.2024	-----	-----
Mod. 730 Ordinario	Consegnato al sostituto d'imposta	30.09.2024	<p>I conguagli devono essere eseguiti nella prima retribuzione utile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto. • Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. • Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). • Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato con la modalità "senza sostituto" (in assenza del sostituto d'imposta oppure, in presenza del sostituto, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità), si ricorda che i versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità (F24) ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche.</p> </div>	
	Consegnato ai Caf, ai professionisti abilitati	30.09.2024		
Presentato al sostituto d'imposta		30.09.2024		
Mod. 730 precompilato	Presentato all'Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista	30.09.2024		
Note	<p>⁽¹⁾ Il versamento del saldo Iva può essere effettuato entro il 30.06 (1.07.2024), con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario, ovvero entro il 30.07 (31.07.2024), con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>⁽²⁾ In caso di rateazione è dovuto l'interesse fisso dello 0,33% mensile.</p> <p>⁽³⁾ Salva la proroga prevista per i soggetti Isa.</p>			

Decreto "Salva Conti" ulteriori novità fiscali

con la pubblicazione del DL cd. "Salva Conti" sono introdotte numerose novità fiscali tra cui:

- la limitazione alla possibilità di optare per la cessione del credito/sconto in fattura per i bonus edilizi;
- l'esclusione della "remissione in bonis" per la regolarizzazione dell'omessa

Comunicazione dello sconto in fattura/cessione del credito;

- una nuova comunicazione all'ENEA/Portale nazionale delle classificazioni sismiche in presenza di interventi di efficientamento energetico/antisismici;
- la riformulazione del divieto di utilizzo dei crediti d'imposta in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a €. 100.000 e l'introduzione di un nuovo divieto riferito ai bonus edilizi in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a €. 10.000;
- l'introduzione di norme antiabuso riferite alla cessione dei crediti "super-ACE";
- l'introduzione di nuove comunicazioni (preventiva e a consuntivo) per i crediti d'imposta Transizione 4.0;
- la riapertura dei termini per l'effettuazione del ravvedimento speciale per i periodi di imposta fino al 2022.

Bilancio 2023: Indicazioni agevolative nella Nota Integrativa

Le società di capitali con bilancio ordinario devono adempiere agli obblighi formativi sulla nota integrativa mediante la pubblicazione degli importi delle agevolazioni ricevute. Come risulta anche dalla relazione illustrativa e tecnica al Decreto Legge n.34 2019, i soggetti con bilancio in forma abbreviata non sono tenuti ad inserire i dati nella nota integrativa, ma essi assolvono l'obbligo di pubblicazione entro il 30 Giugno di ogni anno sui propri siti internet o sui portali digitali delle associazioni di appartenenza. In alternativa ove, le imprese non obbligate ad inserire i dati degli incentivi in nota integrativa, se pubblicano questi sulla nota integrativa avranno assolto l'obbligo di trasparenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti

